

"Fondazione Le Vie dei Tesori"

STATUTO

Art. 1. Denominazione e sede "Fondazione Le Vie dei Tesori" (di seguito denominata Fondazione) ha sede legale in Palermo via Emerico Amari n. 38 ed ha durata illimitata.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, la denominazione della Fondazione sarà "Fondazione Le Vie dei Tesori" ETS (ente del terzo settore).

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile, del D.Lgs.117 del 2017 e leggi collegate.

La Fondazione è un organismo che ha finalità sociali e culturali, indipendente da ogni movimento politico e confessionale, rispetta i valori sanciti dalla Costituzione Italiana e non persegue in nessun modo fini di lucro.

Art. 2. Scopo

La fondazione opera prevalentemente entro i confini territoriali della Regione Sicilia, perseguendo esclusivamente finalità di interesse collettivo/generale, di carattere sociale e culturale, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017.

Art. 3 - Finalità e oggetto sociale

La Fondazione Le Vie dei Tesori persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e nello specifico intende, promuovere la valorizzazione in modo innovativo dei beni storici, artistici e culturali; la promozione dei territori e delle comunità; la diffusione e la divulgazione della conoscenza scientifica; la pianificazione e la realizzazione di attività di studio o di ricerca in questi ambiti; la diffusione di nuove forme di ricerca in questi ambiti; la diffusione di nuove forme di turismo culturale; la promozione di modelli di "città-comunità" attraverso alleanze tra istituzioni pubbliche e soggetti privati nel segno della valorizzazione del territorio.

Per il raggiungimento di tale obiettivo Le Vie dei Tesori potrà prevedere la collaborazione con università, Enti pubblici, istituzioni locali, associazioni di categoria, enti rappresentativi di interessi collegati al settore culturale, mass-media, scuola, professionisti ed esperti.

La Fondazione Le Vie dei Tesori si rivolge prevalentemente ai giovani ed agli anziani in condizioni di disagio socio-economico, di disagio familiare, anche a motivo di condizioni psicofisiche critiche.

A tal fine, la Fondazione Le Vie dei Tesori potrà svolgere:

- Attività culturali: eventi, rassegne incontri, festival culturali, sia in forma autonoma sia su commissione di terzi, dirette a soggetti svantaggiati, e ad essi esclusivamen-

All."B"
Rep.n.11050/8519

te e direttamente destinate, nelle specifiche di quanto previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. 460/97, al comma 2. Piccole attività editoriali: pubblicazione di siti internet, di studi, di ricerche, di bollettini, di atti di convegni e di eventi, sia in forma autonoma sia su commissione di terzi, per la diffusione della cultura e direttamente ed esclusivamente rivolta agli scopi perseguiti.

- Attività di formazione, anche in collaborazione con Università e agenzie di formazione: corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca, laboratori, workshop e stage, dirette a soggetti svantaggiati, e ad essi esclusivamente e direttamente destinate, nelle specifiche di quanto previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. 460/97, al comma 2.

- Pubblicare e commercializzare giornali, libri, riviste, anche su supporti elettromagnetici ed elettronici e attraverso le reti informatiche, in conformità alle disposizioni della Circolare n. 168 del 26/06/1998, come attività direttamente connessa a quella istituzionale con il rispetto delle due condizioni basilari:

1) le attività direttamente connesse non sono prevalenti rispetto all'attività istituzionale;

2) i proventi delle attività direttamente connesse non superano il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

- Attività commerciali coerenti con gli scopi associativi.

- Organizzare di scambi interculturali.

- Pianificare strumenti e proposte per le strategie da perseguire sia nelle programmazioni che nelle politiche culturali.

- Partecipare a manifestazioni, concorsi o altre attività connesse sia in ambito nazionale che internazionale.

- Organizzare di servizi negli ambiti connessi alle attività svolte.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate nell'Art. 3, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse

Art. 4. Mezzi finanziari

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- redditi del fondo di dotazione iniziale e del patrimonio di cui al precedente articolo; - proventi netti delle attività della Fondazione;

- somme derivanti da alienazione di beni patrimoniali che, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinati ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio;

- contributi e finanziamenti da enti e da persone fisiche;□

- fondi raccolti tramite apposite iniziative e manifestazio-

ni volte a diffondere i fini e le attività della Fondazione;
- proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

È stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura e che abbiano finalità simili con questa Fondazione. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5. Fondatori

Assumono la qualifica di Fondatori i soggetti che partecipano alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione.

I Fondatori esercitano le funzioni previste nel presente Statuto per tutta la durata della Fondazione.

I Fondatori sono convocati in Collegio, almeno una volta all'anno, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione del Collegio dei Fondatori è fatta, almeno cinque giorni prima della riunione, con qualunque mezzo scritto (lettera raccomandata o consegnata a mano, con telegramma o con posta elettronica, ecc).

Le sedute del Collegio dei Fondatori sono valide con la presenza almeno della maggioranza dei membri.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I Fondatori, riuniti in Collegio:

- a. approvano il bilancio consuntivo della Fondazione proposto dal Consiglio di Amministrazione, entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno ed il successivo entro il 12 dicembre di ogni anno;
- b. nominano 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c. aggiornano l'elenco dei soci Fondatori.

La qualifica di Fondatore è trasmissibile agli aventi causa a titolo universale.

In caso di pluralità degli aventi causa, questi nomineranno un Rappresentante comune.

Art. 6. Partecipanti

Assumono la qualifica di Partecipanti i soggetti (persone fisiche o enti pubblici o privati) che, condividendo le finalità istituzionali della Fondazione, si distinguono per particolari meriti nel sostegno delle attività della Fondazione medesima.

In ogni caso, la qualifica di Partecipante viene attribuita

dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata su richiesta dell'interessato.

La qualifica di Partecipante si perde salva la proroga deliberata dal cda dopo tre anni.

la qualifica di Partecipante si perde altresì a seguito di decadenza dichiarata dal Consiglio di Amministrazione con apposita motivata delibera. Il Partecipante può essere dichiarato decaduto:

- a. per indegnità;
- b. quando svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione.

I Partecipanti, anche se decaduti o comunque cessati, non possono pretendere la restituzione delle erogazioni effettuate né rivendicare diritti.

I Partecipanti esercitano le funzioni previste nel presente Statuto. Esprimono la propria volontà a maggioranza dei voti espressi e sono a tal fine convocati in Assemblea, almeno una volta all'anno, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è fatta, almeno cinque giorni prima della riunione, con qualunque mezzo scritto (lettera raccomandata o consegnata a mano, con telegramma o con posta elettronica, ecc).

Ciascun Partecipante potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione la cancellazione dalla propria qualifica con lettera raccomandata (o mezzi analoghi come fax, pec). La cancellazione ha effetto dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che sarà tenuto ad accogliere tale richiesta, sempre che il Partecipante abbia adempiuto alle obbligazioni eventualmente in corso con la Fondazione.

L'assemblea dei Partecipanti esprime pareri non vincolanti sulle strategie della fondazione ed il consiglio di amministrazione ne tiene conto nello stabilire gli indirizzi della gestione.

I Partecipanti, infine, hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori della Fondazione, potendo chiederne visione ai competenti organi della Fondazione.

Art. 7. Sostenitori

Sono Sostenitori i soggetti che versino a titolo di contributo qualsiasi somma ovvero prestino qualunque utilità alla Fondazione, senza assumere la qualifica di Partecipante, per non averla richiesta o per non averla ottenuta.

Art. 8. Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a. Collegio dei Fondatori (di cui al precedente art. 5);
- b. l'Assemblea dei Partecipanti (di cui al precedente art. 6);

- c. il Consiglio di Amministrazione;
- d. il Presidente;
- e. l'Organo di Controllo;
- f. il Revisore dei conti.
- g. il comitato scientifico

Art. 9. Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) componenti e viene nominato per la prima volta dai Fondatori nell'atto costitutivo.

I Consigli di Amministrazione successivi al primo saranno sempre composti da tre (3) componenti nominati dai Fondatori o dai loro aventi causa (che in caso di pluralità designeranno un rappresentante comune) riuniti in Collegio secondo quanto previsto all'art. 5.

Possono essere nominati membri del CdA anche i Fondatori o loro aventi causa.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre (3) esercizi sociali ed i Consiglieri possono essere confermati senza limitazioni.

La decadenza del Consiglio di Amministrazione coincide con la seduta nella quale viene approvato il bilancio consuntivo.

Art. 10. Competenze

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- a. nomina tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;
- b. nomina, anche tra soggetti esterni, un Tesoriere ed un Segretario i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- c. approva le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione consultando all'uopo l'assemblea dei partecipanti ed ove ritenuto opportuno il comitato scientifico;
- d. predispone i bilanci consuntivi e preventivi annuali che saranno sottoposti all'approvazione del Collegio dei Fondatori;
- e. redige la relazione annuale sulla gestione dell'ente in un'ottica di trasparenza totale dell'operato della Fondazione;
- f. redige e delibera in merito ai regolamenti interni della Fondazione;
- g. predispone i programmi dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione controllando anche la conformità dell'impiego dei contributi;
- h. delibera le eventuali modifiche del presente Statuto, le

quali dovranno essere approvate con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri e previa autorizzazione espressa dei 2/3 (due terzi) dei Fondatori;

i. delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati;

j. delibera acquisti di beni e servizi nonché l'assunzione di personale e/o di collaboratori esterni;

k. delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni, contributi, elargizioni in genere;

l. delibera l'ammissione dei Partecipanti, anche onorari, nonché la motivata decadenza dei medesimi;

m. delibera in merito allo scioglimento della Fondazione, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri, nei casi previsti dall'art. 17 del presente statuto, previo parere vincolante espresso a maggioranza dal Collegio dei Fondatori e salvo i casi di scioglimento previsti dalla legge.

n. delibera in ordine all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dal successivo art. 19;

o. delibera, determinandone la misura entro i limiti di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4/12/1997 n. 460, i rimborsi delle spese da attribuire al Presidente, ai Consiglieri, ai Revisori e ai componenti degli eventuali Comitati; ratifica i provvedimenti d'urgenza del Presidente; Il Consiglio, con delibera assunta con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più Consiglieri.

Art. 11. Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

a. su iniziativa del Presidente ed almeno due volte l'anno, in occasione della predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo;

b. su richiesta motivata di almeno 2/3 (due terzi) dei membri del medesimo.

La convocazione è fatta, almeno cinque giorni prima della riunione, con qualunque mezzo scritto (lettera raccomandata o consegnata a mano, con telegramma o con posta elettronica, ecc) e la riunione può essere tenuta anche in videoconferenza.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza almeno della maggioranza dei membri, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario del Consiglio e sono firmati da questi e dal Presidente, o da chi ne ha fatto le veci.

Art. 12. Cessazione del Consigliere

Il Consigliere cessa:

- a. per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente o al Vicepresidente;
- b. per scadenza del mandato;
- c. per decesso;
- d. per indegnità;
- e. quando svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione.

Art. 13. Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno e dura in carica per il tempo corrispondente alla durata del Consiglio stesso, ovvero anni 3 (tre); può essere riconfermato senza limitazioni. Per la prima volta è nominato dai Fondatori all'atto della costituzione della Fondazione.

Il Presidente è titolare dei seguenti poteri e svolge le seguenti funzioni:

- a. ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti;
- b. cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione;
- c. determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- d. convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- e. cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- f. sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- g. esercita la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- h. assume, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di quindici giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di sua assenza o di temporaneo impedimento del Presi-

dente, verrà sostituito ad ogni effetto in tutte le sue attribuzioni dal Vicepresidente.

Art. 14. Il Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, sempre tra i propri componenti, un Vice Presidente che dura in carica per il tempo corrispondente al mandato quale componente del Consiglio stesso; anche il Vice Presidente può essere riconfermato senza limitazioni. Per la prima volta, può essere nominato dai Fondatori all'atto della costituzione della Fondazione.

Art. 15. L'Organo di Controllo

L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16. Il Revisore dei conti

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 311 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo riten-

ga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra coloro che sono iscritti al Registro dei Revisori Contabili o ad altri registri internazionali ad esso equiparati.

Dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Al Revisore dei Conti spetta vigilare sui principi di corretta amministrazione della gestione della Fondazione.

A tal fine esso deve:

- a. verificare per ogni esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b. verificare se il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze contabili e degli accertamenti eseguiti;
- c. esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio consuntivo di ogni anno.

Art. 17 Il comitato scientifico Il comitato scientifico è composto dai soggetti (persone fisiche ovvero enti pubblici o privati) nominati dal Consiglio di amministrazione e scelti tra soggetti capaci di dare un significativo contributo culturale alla fondazione.

Il comitato scientifico elegge un Direttore che assume la carica solo previa ratifica del consiglio di amministrazione il Direttore del comitato scientifico dura in carica per un anno ed è rieleggibile. Egli, escluso ogni potere gestorio e di rappresentanza negoziale dell'ente, ha funzioni di coordinamento e direzione delle attività scientifiche del comitato.

Art. 18 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi).

Entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente.

Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 12 (dodici) dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

Art. 19. Estinzione

La Fondazione si estingue:

- a. in caso di raggiungimento degli scopi o di comprovata impossibilità del raggiungimento degli stessi;
- b. a seguito di disposizioni dell'Autorità Tutoria su istanza di qualunque interessato, ovvero d'ufficio.

c. negli altri casi previsti dalla legge tempo per tempo vigenti. In tali ipotesi, il Consiglio di Amministrazione delibera l'estinzione della Fondazione con il voto favorevole di un numero di Consiglieri non inferiore ai 2/3 (due terzi) di quelli in carica. Nomina quindi uno o più liquidatori determinandone i poteri. In caso di estinzione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, sentito l'Organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662 ovvero previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo.

20. Norme finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e del D. lgs 117/2017.